



COMUNE DI VILLANOVA TULO

VIA CAGLIARI 34 09066 VILLANOVA TULO (SU)

TEL.0782813023 FAX 0782813028 e-mail: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL "REIS – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"

IL SINDACO

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 dell'11.08.2021 di approvazione in via definitiva delle linee guida REIS per il biennio 2021/2023 e delle misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

RENDE NOTO

che è indetto il Bando Pubblico per la presentazione e delle domande per l'ammissione alla misura denominata REIS (Reddito di inclusione sociale) prevista dalla Legge Regionale nr. 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto la presentazione delle domande per la individuazione delle persone aventi diritto alla misura denominata Reddito di Inclusione Sociale (d'ora in poi Reis), introdotta dalla Legge Regionale nr. 18 del 2 agosto 2016. Il presente avviso è stato predisposto rispettando quanto dettato dalle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con Delibera nr. 34/25 del 11/08/2021.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

La norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o il suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito per il superamento della condizione di povertà, come previsto dall'art 6 della L.R. nr.18/2016.

Possono accedere al Reis le persone elencate all'art. 3 della Legge Regionale n. 18/2016 e ss.mm.ii.:

- *“i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione;*
- *“per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi”.*

Inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente inferiore a € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fine ISEE, diverso dalla casa di abitazione inferiore ad € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE inferiore a € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza.

Il nucleo familiare con ISEE ordinario compreso tra € 9.360 e i € 12.000, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovrà avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Numero componenti	Coefficiente	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura alle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, fermo restando i suesposti requisiti di accesso, è ammessa la presentazione dell'ISEE corrente. Nel caso di presentazione dell'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- ✓ Autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- ✓ Navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

ART- 3 - INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA E REIS

Al fine di armonizzare le due misure :

- Nazionale Reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019 - L. 26/2019)
- Regionale (Reis) è previsto quanto segue:

Il Rdc e il Reis sono incompatibili :

Il nucleo che percepisce il Rdc non può accedere al Reis, salvo le deroghe indicate all'art. 5 del presente avviso;

La domanda per accedere al Reis è inammissibile in presenza di una delle seguenti condizioni che riguardano l'intero nucleo familiare:

- a) Pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non ha presentato domanda;
- b) Nel caso sia stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità suindicata sussiste anche tra il Reis e il Reddito di emergenza.

ART. 4 - PRIORITÀ PER L'EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del Reis sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Il Reis verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e più	euro 2.730	euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e più	euro 2.430	euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e più	euro 1.930	euro 320

Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e più	euro 1.620	euro 270

4.1 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. Famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. Famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART.5 DEROGHE

5.1 In deroga agli indicati requisiti di accesso, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il Reis, in relazione alla Priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato al punto 4 del presente Avviso.

5.2 Solo nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere al Reis di cui al precedente punto 5.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari Reis.

Si riportano nella tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione Reis, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
Nuclei 1 o più componenti adulti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.1
Nuclei con 1 minore	€ 200,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5.2
Nuclei con 2 minori	€ 300,00	
Nuclei con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei con 4 o più minori	€ 455,00	

ART. 6 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il Reis consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal successivo paragrafo) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il Progetto predisposto dal Servizio Comunale (per i bisogni semplici), e/o dall'équipe multidisciplinare Plus (per i bisogni complessi) con la partecipazione del CPI per l'inclusione lavorativa riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali, la situazione economica, la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l'educazione, l'istruzione, la formazione, la condizione abitativa, le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii., quali ad esempio servizi a favore della collettività.

6.1 Progetti sperimentali

Potranno essere promosse forme di progettazione e interventi sperimentali a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, come “Percorsi di sostegno alla genitorialità” e “Dote educativa” consistente in un pacchetto di beni (es. alimentari, dispositivi informatici, kit scolastici).

6.2 Servizi a favore della collettività

Interventi rivolti a beneficio della collettività nel Comune di residenza. I Comuni, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni.

ART. 7 - CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva. Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico Reis potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

ART. 8 - PREMIALITÀ IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI

Alle famiglie beneficiarie del REIS e in presenza di minori di età in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), potrà essere erogato in aggiunta al sussidio Reis, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

SCUOLA	VOTAZIONE CONSEGUITA
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale. Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il Reis (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e tanto meno non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo.

Alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, si può presentare una nuova domanda Reis.

Il Comune erogherà mensilmente il sussidio economico nel corso del semestre previsto secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nel Modulo di domanda appositamente predisposto.

Il Comune effettuerà verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

ART. 10 - DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

Pena la sospensione dell'erogazione del Reis per almeno sei mesi, i beneficiari devono partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro, non possono rifiutare più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e devono assicurare l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del Reis hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Amministrativo del Comune ogni variazione della composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda. Qualora un cittadino beneficiario del Reis, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo Reis.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (Reis e Rdc) i sussidi Reis dovranno essere restituiti.

ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Saranno esclusi dal programma:

- I nuclei familiari che non possiedono i requisiti indicati dalla Regione Sardegna;
- Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- Coloro che non adempiano in maniera appropriata agli impegni sottoscritti nel "Progetto d'inclusione attiva".

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso, predisposta su apposito modulo, potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, a partire dal 14 marzo 2022 e fino al giorno 31 maggio 2022, secondo una delle seguenti modalità:

- via Pec all'indirizzo: protocollo.villanovatulo@legalmail.it;
- tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;

Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune.

ART. 13 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Amministrativo procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità del presente Avviso, formulato sulla base delle indicazioni della Regione Sardegna.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà all'erogazione dei sussidi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 14 – VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 15 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, Il Titolare del trattamento è il Comune di Villanova Tulo. Il trattamento dei dati verrà eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge.

ART. 16 – PUBBLICITÀ

Copia del presente Avviso Pubblico è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la sede del Comune.

ART. 17 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18/2016, dalle Deliberazioni della Giunta Regionale nr. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021 nonché da altri documenti e atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.